

1. IL SISTEMA VISTI DI SCHENGEN

1.1. PREMESSA

Il 26 ottobre del 1997 l'Italia, a conclusione di un graduale processo di adattamento a quella **politica comune dei visti** prevista dalla **Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen**, ha fatto il suo ingresso nel **sistema Schengen**.

Al rafforzamento della comune **frontiera esterna**, dunque, è corrisposta la parallela e graduale soppressione dei controlli alle **frontiere interne**, e quindi l'affermazione della piena libertà di circolazione nell'insieme dei territori di tutti gli Stati firmatari degli Accordi di Schengen: la realizzazione del così detto **Spazio Schengen**.

1.2. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il **Ministero degli Affari Esteri**, istituzionalmente competente in tema d'ingresso degli stranieri, ha curato l'emanazione – il 12 luglio del 2000 - del **Decreto Interministeriale in materia di visti**, previsto dall'art. 5 c. 3 del D.P.R. 394/1999 (pubblicato sulla G.U. n. 178 del 01.08.2000), completando, sul piano operativo, la serie di fonti normative in materia. Queste, in ambito nazionale sono costituite da:

- Legge 30 luglio 2002, n. 189 **"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;**
- **"Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"** - Decreto Legislativo 25.7.1998, n.286;
- **Regolamento d'attuazione del Testo Unico** precitato – D.P.R. 31.8.1999, n.394;
- **Direttiva** del Ministero dell'Interno del 1.3.2000 sulla "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (G.U. n. 64 del 17.3.2000).

E, in ambito Schengen, da:

- **Accordo di Schengen** del 14.6.1985 tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi;
- **Convenzione di applicazione** dell'Accordo di Schengen del 19.6.1990;
- **Accordi di adesione dell'Italia**, firmati a Parigi il 27.11.1990;
- **Legge di ratifica ed esecuzione** n. 388 del 30.9.1993 (S.o. G.U. n.232 del 2.10.1993);
- **Istruzione Consolare Comune (ICC)**, approvata dal Comitato Esecutivo di Schengen a Parigi il 14.12.1993 e modificata da ultimo il 16.12.1998;
- **Regolamento del Consiglio** n. 539 del 15.3.2001 che determina la lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto;
- **Regolamento del Consiglio** n. 1091 del 28 maggio 2001 relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata.

Spazio Schengen. E' l'insieme dei territori nazionali dei Paesi che applicano la Convenzione: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia.

Frontiere esterne. E' il perimetro esterno dello Spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può far ingresso: le frontiere terrestri, le frontiere marittime, gli aeroporti ed i porti marittimi dei Paesi dello Spazio Schengen che non siano frontiere interne.

Frontiere interne. Sono le frontiere terrestri comuni dei Paesi dello Spazio Schengen; i loro aeroporti adibiti al traffico interno; i porti marittimi adibiti ai collegamenti regolari – per passeggeri – esclusivamente con gli altri porti situati nel territorio dei Paesi dello Spazio Schengen.

Non Stranieri. Sono i cittadini di tutti i Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.

Stranieri. Sono i cittadini di tutti gli altri Stati.

1.3. L'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA

L'ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen è consentito soltanto allo straniero che:

- a. si presenti attraverso un **valico di frontiera**;
- b. sia in possesso di un **passaporto o di altro documento di viaggio equivalente** riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere;
- c. disponga di **documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno** e dimostri di disporre di **mezzi finanziari sufficienti** in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo). Da tale dimostrazione è esentato lo straniero già residente nel territorio di una delle parti contraenti, e munito di regolare autorizzazione al soggiorno;
- d. sia munito, ove prescritto, di **valido visto** di ingresso o di transito;
- e. non sia segnalato ai fini della *non ammissione* nel Sistema Informativo Schengen;
- f. non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l'ingresso in Italia **non** avvenga per motivi di **lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio**.

Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d'ingresso o di transito.

1.4. PASSAPORTI E DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI

Per l'ingresso, il soggiorno od il transito nell'intero Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido da tutti gli Stati Schengen.

Per l'ingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano.

I documenti di viaggio si considerano validi se "oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen, attestino debitamente l'identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza".

In particolare, nel caso in cui sia necessario il visto, l'articolo 13 della Convenzione dispone che:

- nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto;
- la durata della validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto. Tale validità dovrebbe essere superiore di almeno 3 mesi a quella prevista dal visto.

Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall'Italia, potrà essere eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un "lasciapassare", valido solo per il nostro Paese, che **non consentirà** il transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.

Sono considerati validi per l'attraversamento delle frontiere e per il rilascio del visto, i documenti di viaggio seguenti.

- **Passaporto.** Documento internazionalmente riconosciuto che abilita il titolare a recarsi da un Paese all'altro. Può essere:
 - *diplomatico*, di *servizio* (o *ufficiale*, *speciale*, o *per affari pubblici*) od *ordinario*;
 - *individuale* (con l'eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori) o *collettivo* (intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggino tutte insieme e per la stessa finalità, di solito turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza, e che entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo Spazio Schengen: ogni componente la comitiva deve essere in possesso di un documento individuale d'identità, corredato di fotografia).

Altri **documenti di viaggio**, equivalenti al passaporto, sono:

- **titolo di viaggio per apolidi** rilasciato ai sensi della *Convenzione sullo Statuto degli Apolidi* firmata a New York il 28.9.1954. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per l'Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;
- **titolo di viaggio per rifugiati**, rilasciato ai sensi della *Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati* firmata a Ginevra il 28.7.1951. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per l'Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell'Accordo di Strasburgo del 20.4.1959;
- **titolo di viaggio per stranieri**, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino;
- **libretto di navigazione**, documento professionale rilasciato ai *marittimi* per l'esercizio della loro attività. E' riconosciuto come documento valido per l'ingresso nello Spazio Schengen solo in relazione alle esigenze professionali del marittimo, e non per altre motivazioni. L'Italia riconosce i Libretti di Navigazione emessi dai Paesi U.E., dai Paesi S.E.E., dagli Stati che aderiscono alla *Convenzione Internazionale del Lavoro* n.108 (Ginevra, 13.5.1958), e da quelli con i quali abbia stipulato specifici accordi bilaterali;
- **documento di navigazione aerea**, rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle Compagnie Aeree civili per l'esercizio delle loro attività, ai sensi della *Convenzione sull'Aviazione Civile* firmata a Chicago il 7.12.1944: Licenza di Pilota, Crew Member Certificate. Sono documenti di viaggio riconosciuti come esenti dall'obbligo di visto dai Paesi aderenti alla predetta Convenzione, a titolo di reciprocità, a condizione che l'ingresso sia determinato da motivi inerenti l'attività professionale;

- **lasciapassare delle Nazioni Unite**, rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al personale ONU ed a quello delle Istituzioni dipendenti ai sensi della *Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate* adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU a New York il 21.11.1947. Il rilascio del visto seguirà il regime in vigore per il Paese di cui il titolare è cittadino;
- **documento rilasciato da un Quartier generale della NATO** al personale – militare, civile e alle persone a loro carico (coniuge e figli) – inviato a prestare servizio in uno Stato dell'Alleanza Atlantica, ai sensi della *Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico* firmata a Londra il 19.6.1951 e ratificata dall'Italia con Legge n. 1335 del 30.11.1955. I membri di una forza NATO (ma non il personale civile al seguito, né i familiari a carico) sono esenti dal visto;
- **carta d'identità per i cittadini degli Stati della U.E.**, valida anche per l'espatrio per motivi di lavoro. E' esente da visto;
- **carta d'identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo europeo sull'abolizione del passaporto** (Parigi, 13.12.1957), valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati stessi, per viaggi di durata non superiore a 3 mesi. E' esente da visto;
- **elenco di partecipanti a viaggi scolastici all'interno della UE**, rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della U.E., ai sensi dell'*Azione Comune* del Consiglio dell'Unione Europea del 30.11.1994. I titolari sono esenti dall'obbligo di visto;
- **lasciapassare**, foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per l'Italia. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino;
- **lasciapassare - o tessera - di frontiera**, concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti, in esenzione dal visto.

1.5. DISPONIBILITA' DI MEZZI FINANZIARI

Lo straniero che intenda fare ingresso in Territorio Nazionale, o nello Spazio Schengen, deve disporre di **mezzi finanziari** che possano garantire il proprio sostentamento durante il soggiorno previsto. La disponibilità dei mezzi finanziari di sostentamento è considerato dunque *uno dei presupposti indispensabili per l'ingresso nello Spazio Schengen* (Istruzione Consolare Comune).

Il Ministero dell'Interno (in attuazione dell'art. 4 del T.U. del 25 luglio 1998, n. 286) ha emanato, in data 1.3.2000, la *Direttiva sulla definizione dei mezzi di sussistenza* per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17.3.2000).

La Direttiva stabilisce che la disponibilità dei mezzi finanziari possa essere dimostrata, dal cittadino straniero, mediante l'esibizione di *denaro contante*, di *fidejussioni bancarie*, di *polizze fidejussorie*, di *equivalenti titoli di credito*, di *titoli di servizi prepagati* o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di *fonti di reddito*.

Salvo che le norme dispongano diversamente, lo straniero deve indicare poi l'esistenza di un idoneo alloggio nel Territorio Nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile questa anche con l'esibizione del *biglietto di ritorno*.

L'esibizione dei mezzi di sostentamento nella misura richiesta, oltre a costituire requisito fondamentale per la concessione di alcune tipologie di visto d'ingresso, è richiesta allo straniero al momento dell'ingresso nel Territorio Nazionale.

Il mancato possesso dei mezzi provocherà la mancata concessione del visto d'ingresso, ovvero – all'eventuale controllo da parte delle Autorità di Polizia di Frontiera – il formale ***Provvedimento di Respingimento in frontiera.***

**TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
RICHIESTI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE**

**(a motivo di: affari, cure mediche - per l'eventuale accompagnatore -,
gara sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo)**

Classi di durata del viaggio	Un partecipante	Due o più partecipanti
<i>Da 1 a 5 giorni:</i> quota fissa complessiva	€ 269,60	€ 212,81
<i>Da 6 a 10 giorni:</i> quota a persona giornaliera	€ 44,93	€ 26,33
<i>Da 11 a 20 giorni:</i> quota fissa	€ 51,64	€ 25,82
Quota giornaliera a persona	€ 36,67	€ 22,21
<i>Oltre i 20 giorni:</i> quota fissa	€ 206,58	€ 118,79
Quota giornaliera a persona	€ 27,89	€ 17,04

2. IL VISTO

2.1. VISTO INDIVIDUALE E COLLETTIVO. COMPETENZA AL RILASCIO

Il visto, che consta di un'apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una **autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno**, *da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.*

Di norma, quindi, non vi è da parte degli stranieri "*diritto*" all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un semplice "*interesse legittimo*". Il T.U. 286/1998 ha introdotto il principio che "*il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo*" (art.4, c.2).

La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua Rete degli Uffici diplomatico-consolari abilitati, che restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero.

Per il rilascio di un *Visto Schengen Uniforme* (transito o breve soggiorno), competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce **la meta unica o principale** del viaggio.

Ove non sia possibile individuare – tra le eventuali varie tappe del viaggio – una meta principale, competente al rilascio sarà la Rappresentanza dello Stato Schengen di **primo ingresso**.

Per il rilascio di un *Visto Nazionale* (lungo soggiorno) competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la **destinazione di lungo soggiorno** del cittadino straniero.

Qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello straniero, **il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato Schengen che lo rappresenti.**

Non è invece prevista delega per il rilascio di Visti Nazionali.

Il possesso del visto non garantisce in assoluto l'ingresso al cittadino straniero, poiché l'Autorità di frontiera lo può respingere se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia, o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel Territorio Nazionale.

In caso di assoluta necessità ed urgenza, il visto per *transito* o per *breve soggiorno* può essere rilasciato direttamente dalle Autorità di Frontiera.

I **permessi in frontiera** invece sono autorizzazioni all'ingresso in Territorio Nazionale rilasciati, per prassi internazionale, dalle Autorità di Frontiera per consentire a cittadini di Paesi assoggettati all'obbligo del visto - e che ne siano sprovvisti - il *pernottamento* o il *soggiorno breve in zone adiacenti alcuni aeroporti* ("permesso per visita città", non superiore a 48 ore) oppure la *visita ad aree urbane prossime a porti*, incluse località di rilevante interesse turistico ("permesso per marittimi e croceristi", per le sole ore diurne).

Per effetto della Convenzione, il visto rilasciato dalle nostre Rappresentanze consente l'accesso, per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la stessa Convenzione, assumendo in tal caso la denominazione di "**Visto Schengen**" (**VSU**). Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l'accesso anche al territorio italiano.

Il visto d'ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) consente invece l'accesso - e la possibilità di transito attraverso gli altri Paesi Schengen - al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il visto, assumendo la denominazione di "**Visto Nazionale**" (**VN**).

2.2. IL SOGGIORNO

Ogni straniero che entri legalmente in Italia - esente da obbligo di visto ovvero soggetto a visto - dovrà obbligatoriamente attenersi al rispetto delle norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia, presentandosi entro 8 (otto) giorni dall'ingresso nel Territorio Nazionale presso la Questura territorialmente competente, e richiedendo - come previsto dall'art. 5 del T.U. 286/1998 - il **permesso di soggiorno**. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

E' il permesso di soggiorno, che sarà rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati dal visto, il documento che autorizza la permanenza dello straniero sul Territorio Nazionale.

Ai sensi della normativa Schengen, **il permesso di soggiorno** (o la "carta d'identità diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato dalla Questura in ragione di un visto per soggiorno **di lunga durata**, fatta salva un'eventuale limitazione espressa, **consente allo straniero**, in unione con il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di validità, **di entrare ed uscire dallo Spazio Schengen e di circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio di tutti gli Stati Schengen**. Lo straniero resta tuttavia obbligato a dichiarare la propria presenza sul territorio degli altri Stati Schengen, alle rispettive Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.

2.3. PAESI I CUI CITTADINI HANNO BISOGNO DEL VISTO PER ATTRAVERSARE LA FRONTIERA

L'esigenza di una progressiva armonizzazione delle diverse politiche nazionali dei visti ha condotto all'adozione di alcune misure da parte degli organi europei, fra cui il Regolamento del Consiglio n. 539 del 15.3.2001, che determina la lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto.

I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono **soggetti ad obbligo di visto**:

- ◆ Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

I cittadini dei seguenti Paesi sono invece **esenti dall'obbligo di visto** d'ingresso per **soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva**:

- ◆ Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Malesia, Malta, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Ungheria, Uruguay, Venezuela.

- ◆ I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall'obbligo di visto in qualunque caso.

I cittadini dei seguenti Paesi sono soggetti ad obbligo di visto per ***transito aeroportuale***:

- ◆ Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Ghana, India, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Zaire.

Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.

2.4. TIPOLOGIE DI VISTO E DURATA

Il visto può essere di tipo **individuale** – rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un passaporto individuale - o **collettivo** – rilasciato ad un gruppo di stranieri, aventi tutti la stessa cittadinanza del Paese di emissione del passaporto, ed a condizione che il documento sia espressamente e formalmente riconosciuto dall'Italia.

Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.

Ai sensi della Istruzione Consolare Comune Schengen, i visti sono divisi in:

1. **Visti Schengen Uniformi (VSU)**, validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti, rilasciati per:
 - **Transito Aeroportuale (tipo A)**;
 - **Transito (tipo B)**;
 - **soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni**, con uno o più ingressi. A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).
2. **Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL)**, validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una **deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali**. **Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero** ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragioni d'urgenza, o in caso di necessità.
3. **Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN)**, validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo **D**), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e per l'eventuale transito - per non più di cinque giorni - attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
4. **Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" aventi anche valore di visto per soggiorni di breve durata (VDC)**.

La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito **modulo** in unico esemplare, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto formato tessera. Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa. Allo straniero è richiesto obbligatoriamente di deve attestare:

- **la finalità del viaggio;**
- **i mezzi di trasporto e di ritorno;**
- **i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno;**
- **le condizioni di alloggio.**

Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso dell'intervista – di norma diretta e personale - la Rappresentanza provvede ai prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informatica o telematica tramite la rete mondiale visti, l'elenco degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.

I termini per il rilascio del visto d'ingresso sono stati definiti dall'art. 5, c. 8 del DPR del 31.8.1999, n. 394, il quale stabilisce che la Rappresentanza diplomatico-consolare, "valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, **rilasci il visto entro 90 giorni dalla richiesta**" (30 gg. per lavoro subordinato, 120 per lavoro autonomo). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, cc. 2 e 3 del D.M. del 3 marzo 1997, n. 171, tali termini potranno **non** essere rispettati qualora si rendessero necessari accertamenti, verifiche ed acquisizione di dati, documenti e valutazioni di Autorità straniera.

La **contraffazione** di documenti prodotti da cittadini stranieri al fine dell'ottenimento di un visto d'ingresso sarà sempre **denunciata** dalla Rappresentanza diplomatico-consolare (art. 331 del C.P.P.) all'Autorità Giudiziaria italiana: sia nei casi di contraffazione di documentazione di origine italiana, sia di documentazione di origine straniera, comunque utilizzata a sostegno della domanda di visto.

Qualora le Rappresentanze diplomatico-consolari vengano a conoscenza di elementi, situazioni e condizioni che avrebbero impedito la concessione del visto d'ingresso – nel frattempo concesso – provvederanno ad emettere un formale provvedimento di **REVOCA** del visto.

2.5. LE 21 TIPOLOGIE DI VISTO D'INGRESSO

Il Decreto Interministeriale del 12.7.2000 ha stabilito le 21 tipologie di visto d'ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento:

adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro, inserimento nel mercato del lavoro (abolito).

NORME SUI VISTI E SULL'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA E NELLO SPAZIO SCHENGEN.

- Sintesi Informativa -

v.Schengen	v.Nazionale	finalità	requisiti e condizioni
	Adozione	consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottandi, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione emesso dalla competente autorità straniera	autorizzazione nominativa rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (l. 31.12.1998, n. 476)
Affari		consente l'ingresso allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali o di cooperazione industriale	documentazione comprovante la condizione di operatore economico-commerciale del richiedente; documentazione attestante l'effettiva finalità economico-commerciale del viaggio; documentazione dell'impresa invitante; mezzi economici di sostentamento; titolo di viaggio; disponibilità di un alloggio
Cure mediche	Cure mediche	consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate. Può essere rilasciato anche all'accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento	dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data d'inizio, la durata ed il costo presumibile; attestazione della struttura sanitaria che confermi l'avvenuto deposito di almeno il 30% del costo complessivo del trattamento; risorse sufficienti per il pagamento del residuo delle spese; titolo di viaggio. Autorizzazione del Ministero della Sanità – ovvero specifica Delibera Regionale – per le cure da prestarsi nell'ambito dei Programmi d'intervento Umanitari autorizzati
	Diplomatico	rilasciato allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio – per accreditamento o notifica - presso le Rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede. E' rilasciato anche agli stranieri componenti il suo stretto nucleo familiare convivente	richiesta ufficiale avanzata con Nota Verbale dal locale Ministero degli Affari Esteri o dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare
	Familiare al seguito	consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata, allo straniero che intenda seguire in Italia il familiare cittadino italiano – o di un paese dell'Unione Europea, ovvero di un paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo – o il familiare cittadino straniero titolare di un visto per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio e motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, alle condizioni previste dagli artt. 28 e 29 del TU 286/1998.	il cittadino straniero può richiedere il rilascio del visto in favore dei familiari così come indicati dall'art. 29 del TU 286/1998, esibendo lo specifico <i>Nulla Osta per Familiare al Seguito</i> rilasciato dalla Questura territorialmente competente. Per il ricongiungimento del familiare straniero di cittadino italiano (U.E. o S.E.E.) non è previsto il rilascio di Nulla Osta da parte della Questura: il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere certificato da quest'ultimo mediante apposita dichiarazione
Gara sportiva		consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero che sia chiamato a partecipare a manifestazioni di carattere sportivo	richiesta avanzata, nel caso di disciplina sportiva riconosciuta, da parte del Comitato Olimpico Italiano o della Federazione Sportiva interessata. In tutti gli altri casi, in presenza degli stessi requisiti richiesti per il rilascio del visto per <i>turismo</i>
Invito		consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da Enti, Istituzioni, Organizzazioni Pubbliche o private ma notorie, a partecipare a particolari eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, di carattere politico, scientifico, culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico dell'Ente invitante. Può essere rilasciato anche allo straniero convocato, o invitato, dall'Autorità Giudiziaria italiana	formale invito dell'Istituzione invitante, con il quale questa s'impegna anche a farsi carico delle spese di soggiorno dello straniero; titolo di viaggio; atto di convocazione dell'Autorità Giudiziaria italiana

NORME SUI VISTI E SULL'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA E NELLO SPAZIO SCHENGEN.

- Sintesi Informativa -

Lavoro autonomo	Lavoro autonomo	consente l'ingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero - d'età non inferiore a 15 anni a condizione che abbia assolto l'obbligo minimo di scolarità - che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato	dichiarazione circa la "non sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, o del titolo abilitativo", rilasciata dall'amministrazione preposta; attestazione circa i parametri di riferimento, rilasciata dalla Camera di Commercio o dall'Ordine professionale competente; contratto e certificato d'iscrizione nel registro delle imprese; dichiarazione di responsabilità rilasciata al competente Servizio Ispezione del Lavoro; dichiarazione del committente che assicuri un compenso superiore al livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese; disponibilità di un idoneo alloggio; Nulla Osta della Questura competente. Dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale (lavoro autonomo sport). Copia del contratto, con firma autenticata del gestore; dichiarazione di responsabilità; idonea certificazione professionale; Nulla Osta provvisorio della Questura competente; idonea sistemazione alloggiativa (lavoro autonomo spettacolo)
Lavoro subordinato	Lavoro subordinato	consente l'ingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero - d'età non inferiore a 15 anni a condizione che abbia assolto l'obbligo minimo di scolarità - chiamato in Italia a prestare attività lavorativa a carattere subordinato	autorizzazione al lavoro, di data non anteriore a sei mesi, rilasciata dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Politiche del Lavoro, corredata di Nulla Osta della Questura territorialmente competente. Dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale (lavoro subordinato sport). Autorizzazione al lavoro, di data non anteriore a sei mesi, rilasciata dalla Direzione Generale per l'Impiego, Segreteria Collocamento Spettacolo (lavoro subordinato spettacolo).
Missione	Missione	consente l'ingresso in Italia, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero che rivesta carica governativa, o sia dipendente di Pubblica Amministrazione, di Ente Pubblico, di Organizzazione Internazionale, inviato in Italia nell'espletamento della sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità, ovvero il privato cittadino che per l'importanza della sua attività e per lo scopo del soggiorno possa ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia. Analogo visto può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente con il titolare.	documentazione consona ad attestare la carica ricoperta dal cittadino straniero; richiesta ufficiale di visto d'ingresso
Motivi religiosi	Motivi religiosi	consente l'ingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, ai <i>ministri di culti</i> stranieri - che abbiano già ricevuto <i>ordinazione sacerdotale</i> o condizione equivalente - appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco predisposto dal Ministero dell'Interno, per l'espletamento della loro attività religiosa o pastorale	documentazione comprovante l'effettiva condizione di <i>religioso</i> ; documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno; titolo di viaggio; mezzi di sostentamento o, qualora le spese di soggiorno siano a carico di un Ente religioso, un'idonea dichiarazione dell'Ente stesso
	Reingresso	concesso solo ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, momentaneamente ed incidentalmente sprovvisti del documento di soggiorno (furto, smarrimento, ecc.) che debbano far rientro in Italia, ovvero allo straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto (da non più di 60 giorni)	denuncia di furto o smarrimento resa alle competenti Autorità locali di Polizia; dichiarazione del cittadino straniero che confermi il diritto alla prosecuzione del soggiorno di lunga durata in Italia

NORME SUI VISTI E SULL'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA E NELLO SPAZIO SCHENGEN.

- Sintesi Informativa -

	Residenza elettiva	consente l'ingresso al cittadino straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa	documentazione circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza; ampie e documentate risorse economiche autonome di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità in futuro (cospicue rendite, pensioni, vitalizi, possesso di proprietà immobiliari)
	Ricongiungimento familiare	consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata, allo straniero che intenda ricongiungersi in Italia con il familiare cittadino italiano – o di un paese dell'Unione Europea, ovvero di un paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo – o con il familiare cittadino straniero titolare di un visto per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio e motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, alle condizioni previste dagli artt. 28 e 29 del TU 286/1998	il cittadino straniero può richiedere il rilascio del visto in favore dei familiari così come indicati dall'art. 29 del TU 286/1998, esibendo lo specifico <i>Nulla Osta al Ricongiungimento Familiare</i> rilasciato dalla Questura territorialmente competente. Per il ricongiungimento del familiare straniero di cittadino italiano (U.E. o S.E.E.) non è previsto il rilascio di Nulla Osta da parte della Questura: il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere certificato da quest'ultimo mediante apposita dichiarazione
Studio	Studio	consente l'ingresso, ai fini di soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso Istituti riconosciuti o comunque qualificati	età maggiore di anni 14; documentate garanzie circa il corso di studio; mezzi di sostentamento nella misura prevista dalle norme; polizza assicurativa per la copertura delle spese sanitarie. Per attività di studio che comportano l'esercizio di attività sanitarie è richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio professionale da parte del Ministero della Salute
Transito aeroportuale		concesso solo ai cittadini di Paesi iscritti nell'elenco di cui all'Allegato 3 della I.C.C., consente al cittadino straniero di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della parte contraente che ha rilasciato il visto	valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel paese terzo di destinazione finale; biglietto aereo o prenotazione
Transito		consente ad un cittadino straniero di attraversare, nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo, il territorio dello Spazio Schengen. Può essere concesso solo a condizione che al cittadino straniero sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle Parti contraenti	sussistenza dei requisiti minimi richiesti per il rilascio di un visto di breve durata per <i>turismo</i> ; visto di ingresso nel paese terzo di destinazione finale
Trasporto		consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia, per brevi periodi, per svolgere attività professionale connessa con il trasporto di merci o persone, per via terrestre o per via aerea (autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati)	documentazione attestante la condizione professionale del richiedente; documentazione inerente l'attività da svolgere in occasione del soggiorno richiesto
Turismo		consente l'ingresso, per breve durata, in Italia e negli altri paesi dello Spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici	adeguati mezzi finanziari di sostentamento (documenti di credito, fidejussione bancaria, polizza fidejussoria, ecc.), non inferiori a quanto stabilito dalle norme in materia; titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione); documentata disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.); eventuale dichiarazione di invito sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente residente, con cui il dichiarante attesti la propria disponibilità ad offrire ospitalità in Italia nei confronti del richiedente
	Vacanze-lavoro	consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei paesi con cui l'Italia abbia stipulato specifici accordi in materia	i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dagli specifici accordi internazionali in materia